

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IMPROVINCIA"

TITOLO I DENOMINAZIONE e SEDE – SCOPO – OGGETTO

1. DENOMINAZIONE e SEDE

È costituita in Vimercate (MB) via Vallicella numero 16, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, una Associazione culturale denominata "Associazione culturale IMPROVINCIA".

2. SCOPO

Scopi primari:

- L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue scopi umanitari, artistici e culturali.
- Essa opera al fine di favorire e promuovere attività culturali, sociali e ricreative in campo artistico e particolarmente in quello teatrale.
- L'Associazione promuove il concetto di teatro di improvvisazione diffondendo la pratica dell'improvvisazione teatrale attraverso l'organizzazione di spettacoli, rassegne, stage di formazione, iniziative promozionali.
- L'Associazione pone tra i suoi scopi quello di formare attori alla pratica del teatro di improvvisazione.
- Essa si propone inoltre la promozione di qualunque attività culturale, artistica, ricreativa e formativa che possa contribuire allo sviluppo e allo scambio di conoscenze ed esperienze tra culture diverse per contribuire alla affermazione di valori di pari dignità e di solidarietà reciproca tra gli individui, i popoli, gli Stati e che favoriscano lo sviluppo di processi di integrazione culturale nel rispetto delle singole diversità.
- Base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
- L'Associazione perseguirà lo scopo sociale direttamente attraverso gli associati oppure indirettamente attraverso collaboratori professionali, consulenze e rapporti professionali di qualsiasi natura nell'ambito della normativa vigente.
- Tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali potranno essere perseguite sia direttamente dall'Associazione che in collaborazione, in convenzione, con richiesta di patrocinio e/o contributi con Istituzioni pubbliche, Enti Pubblici e Privati, nazionali o internazionali e altre realtà associative.
- È caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività delle cariche associative.
- Si propone infine di svolgere ogni altro servizio compatibile con gli scopi sociali.

3. OGGETTO SOCIALE

Al fine di perseguire gli scopi sociali, si considerano comprese nell'oggetto sociale, in via esemplificativa e non limitativa:

- l'ideazione, lo studio, la ricerca e/o raccolta di fondi, la realizzazione, l'esecuzione, la valorizzazione, la diffusione e/o la distribuzione di progetti di promozione culturale, con particolare attenzione all'ambito teatrale;
- l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali e/o altre forme di diffusione artistica;
- la progettazione e la gestione di corsi, convegni, seminari e laboratori, su temi riguardanti lo scopo e l'oggetto sociale e rivolti agli associati e non;
- l'ideazione, lo studio, la ricerca e/o raccolta di fondi, la realizzazione, l'esecuzione, la valorizzazione, la diffusione e/o la distribuzione di progetti di promozione educativa ed al sostegno della didattica culturale, in tutte le sue forme;
- la gestione di spazi e servizi atti alla diffusione dell'espressione teatrale e artistica in genere;
- l'implementazione di contatti, gemellaggi, affiliazioni, convenzioni con gli enti e/o le associazioni che a livello nazionale o internazionale seguono gli stessi scopi dell'Associazione o hanno settori specifici di comune interesse;
- l'attività di programmazione artistica e culturale: l'organizzazione di eventi culturali, festival, rassegne, concerti, spettacoli teatrali e musicali, feste e sagre popolari, incontri e scambi culturali;
- il compimento di tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura commerciale, mobiliare-immobiliare e finanziaria utile alla realizzazione degli scopi sociali;
- il compimento di tutte le operazioni necessarie o utili per un migliore conseguimento del proprio scopo.

TITOLO II ASSOCIATI

4. ASSOCIATI

Possono essere soci tutti coloro i quali condividano lo spirito dell'Associazione, che si impegnino personalmente per la realizzazione dei suoi scopi sociali.

Gli associati si distinguono in tre categorie:

a) Fondatori:

hanno la qualifica di associati fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione.

b) Onorari:

sono associati onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'Associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. La qualifica di socio onorario è dichiarata dal Comitato Direttivo.

c) Ordinari:

sono associati ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta al Comitato Direttivo ottenendo, con deliberazione (motivata se contraria) appellabile all'Assemblea, la nomina. I soci ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di richiedente minorenni è necessaria la controfirma sulla richiesta di ammissione dell'esercente la potestà parentale. Quest'ultimo rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione di tutti gli associati, fatta eccezione per i soci onorari, è perfezionata dal versamento di una quota associativa. L'ammontare della quota associativa annuale delle varie categorie di soci, insieme alle norme di applicazione, è demandato al Regolamento.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento che vengono sottoscritti in fase di richiesta di ammissione.

5. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica dell'associato può venir meno per:

- decesso;
- dimissioni comunicate per iscritto al Comitato Direttivo;
- delibera di esclusione assunta dall'Assemblea su proposta motivata del Comitato Direttivo per motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente Statuto e/o del Regolamento sottoscritto al momento dell'iscrizione o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell'Associazione.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.

7. L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e ordinari.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo, l'oggetto della seduta, da inviare agli associati con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con contatto telefonico diretto e sms di conferma almeno tre giorni prima della data fissata.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

La sessione straordinaria è convocata dal Presidente per propria iniziativa o per deliberazione del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti: deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno; revocare, su proposta del Comitato Direttivo, la qualifica di socio; approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

approvare il Regolamento dell'Associazione; nominare o revocare i componenti del Comitato Direttivo, incluso il Presidente; modificare una decisione del Comitato Direttivo e/o del Presidente; deliberare sulle modifiche allo Statuto.

Le riunioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre approvate con almeno il 50% + 1 dei voti. Il voto è per testa.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali e delegabili ad un altro associato, a mezzo comunicazione scritta al delegato e al Presidente. Ogni presente all'assemblea può agire una sola delega.

Alla redazione dei verbali provvede un segretario nominato dall'Assemblea contestualmente all'apertura dei lavori. Il verbale viene controfirmato dal Presidente.

8. COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta da un Comitato Direttivo composto da non meno di tre e non più di sette membri scelti tra i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e maggiorenni. Il Presidente eletto vi entra di diritto.

I componenti del Comitato Direttivo dureranno in carica un anno e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente viene nominato il primo degli esclusi o in mancanza di esclusi si procede alla rielezione del singolo componente. In tal caso la durata è legata al termine del mandato presidenziale.

Il Comitato Direttivo ha il compito di perseguire i fini costitutivi dell'Associazione.

Ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'Associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicizzazione degli atti dell'Associazione.

Predisporre il Regolamento da sottoporre per approvazione all'Assemblea.

Sono di competenza del Comitato Direttivo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo delibera sulle domande di ammissione dei soci e propone le richieste di radiazione dei soci all'Assemblea.

Potrà essere convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti, e comunque ogni sei mesi e senza formalità.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua vece, da un suo delegato.

Il Comitato Direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

9. IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea. La sua carica dura un anno ed è rinnovabile. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.

Il Presidente potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Al Presidente o ad associato da esso delegato, spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'Associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e disarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea con le modalità sopra descritte, e ne controfirma il verbale.

In caso di dimissioni anticipate decade anche il Comitato Direttivo e si procede a nuove elezioni.

TITOLO IV ESERCIZI SOCIALI - RISORSE ECONOMICHE

10. ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi associativi decorrono dal primo Ottobre al 30 Settembre di ogni anno.

Il primo esercizio associativo si chiuderà al 30 Settembre dell'anno della fondazione.

Alla chiusura di ciascun esercizio associativo il Comitato Direttivo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze dell'Associazione lo richiedano.

11. FONDI DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito nel Regolamento;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- le entrate derivanti da eventuali lasciti, donazioni e altre erogazioni liberali;
- le erogazioni conseguenti gli stanziamenti eventualmente deliberati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, sponsor;
- i proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- i contributi derivanti da stanziamenti eventualmente concessi da Istituzioni Comunitarie e Internazionali.

I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.

TITOLO V VARIE

12. DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, richiesto e deliberato dai 4/5 dei componenti dell'Assemblea, il Comitato Direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni dell'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23-12-1996 numero 662 e D.P.C.M. del 26-09-2000.

13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente dell'Associazione.

L'arbitrato avrà sede in luogo adeguato ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla legge.

14. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente di promozione sociale/ Federazione a cui l'associazione delibererà di affiliarsi ed in subordine le norme del Codice Civile.

FIRME